



DIREZIONE TECNICA

**Documento istruttorio
del 22/10/2020**

**PRESTAZIONI DI SOMMA URGENZA PER ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA E
TUTELA AMBIENTALE A SEGUITO DI EVENTO ACCIDENTALE CON INCENDIO NEL
COMPLESSO IMMOBILIARE GIÀ PROPRIETÀ “TUBIMAR ANCONA S.P.A.” SITO NEL
PORTO DI ANCONA**

(C.U.P. 337C20000130005, C.I.G. 8490085807)

Il sottoscritto Dirigente Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale,

PREMESSO CHE:

- in data 16/09/2020, presso il complesso immobiliare già proprietà “Tubimar Ancona s.p.a.” sito nella zona portuale di Ancona, si verificava un evento accidentale con incendio di notevole portata, che causava gravi danni da combustione ai padiglioni principali del complesso medesimo;
- nell’ambito di tale evento, cessavano le attività di spegnimento dell’incendio da parte del locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in data 20/09/2020, giusto il rapporto di servizio dello stesso Comando acquisito al protocollo di questo Ente con n. 10648 in data 24/09/2020 (cfr. **ALLEGATO D.1**);
- tale evento comportava la dispersione e la ricaduta incontrollata sul terreno, in maniera prolungata per più giorni, di materiale polverulento combusto, determinando così – stante la natura del materiale medesimo – un potenziale pericolo imminente per la salute umana e per la salvaguardia dell’ambiente, tanto da indurre addirittura la locale amministrazione civica all’emissione di specifici provvedimenti a tutela della popolazione;
- nella circostanza di cui sopra, il Dirigente Tecnico di questa Autorità riconosceva le condizioni della somma urgenza, redigendo in proposito un Verbale di accertamento in data 22/09/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 de D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., intraprendendo contestualmente senza nessun indugio – per il tramite di operatori economici di adeguata qualificazione – le azioni di messa in sicurezza del caso (cfr. **ALLEGATO D.2**);

POSTO CHE:

- le suddette azioni di messa in sicurezza, indispensabili nell’immediato per la tutela ambientale ovvero per la salvaguardia della salute umana nonché della sicurezza fisica delle persone a fronte del potenziale pericolo rilevato, scaturivano anche da quanto specificatamente prescritto dal competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (A.R.P.A.M. Ancona) con nota prot. 1168210423 in data 21/09/2020 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 10508 in data 22/09/2020), che in particolare impartiva quanto segue:



- "... rimozione e smaltimento tramite ditta autorizzata dei rifiuti provenienti dall'incendio posti nelle aree esterne agli edifici ...", ciò pur limitatamente agli spazi demaniali comuni ovvero non assentiti in concessione a soggetti terzi;
- "... asportazione ed idonea ripulitura di tutto il piazzale al fine di eliminare tutte le scorie depositate dall'incendio e provvedere allo smaltimento tramite ditta autorizzata ...", ovviamente sempre limitatamente agli spazi demaniali non assentiti in concessione a soggetti terzi;
- "... adottare idonei ed efficaci interventi finalizzati alla raccolta e smaltimento tramite ditta autorizzata delle acque meteoriche ricadenti su tutta l'area (compresi gli immobili) al fine di evitare il loro deflusso verso aree esterne anche tramite condotte fognarie ...";
- "... pulitura di tutte le condotte della rete fognaria dalle scorie derivanti dall'incendio ...";

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle predette azioni di messa in sicurezza, veniva coinvolta con nota di questo Ente prot. 6188 in data 22/09/2020 la "Newland s.r.l." di Jesi (An) (cfr. **ALLEGATO D.3**), la quale confermava poi con lettera in data 23/09/2020 (assunta al protocollo dell'Ente con n. 10663 in data 24/09/2020 – cfr. **ALLEGATO D.4**) la propria disponibilità ad intervenire costituendosi in raggruppamento temporaneo di imprese con la "Pavoni Rossano s.r.l." di Rivoli (To);
- per le stesse azioni di messa in sicurezza, veniva redatta da questo Ufficio una perizia tecnica in data 01/10/2020, che prevede lavori per una spesa complessiva pari all'importo di € 329.480,81, di cui € 10.078,29 quali oneri speciali per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori addetti;
- tale perizia è redatta – per le quantità di lavorazioni al momento presumibili – sulla base di prezzi unitari dedotti da listini e prezzi ufficialmente vigenti, oltre che, per talune prestazioni marginali di particolare natura, da indagini dirette nel mercato locale (cfr. **ALLEGATO D.5**);
- ai fini delle prestazioni per l'intervento di messa in sicurezza anzi detto, risulta formalmente costituito il raggruppamento temporaneo di imprese – già come sopra preannunciato – "Newland s.r.l. – Pavoni Rossano s.r.l.", di cui la "Newland s.r.l." quale capogruppo mandataria, giusto l'atto pervenuto a questo Ente in data 15/10/2020 (protocollato dall'Ufficio con n. 11648 in data 16/10/2020);
- tale raggruppamento, riguardo alle medesime prestazioni di messa in sicurezza, ha accettato l'esecuzione per lo sconto in ribasso del 41,50% rispetto ai prezzi della summenzionata perizia tecnica compilata da questo Ufficio, giusto il Verbale di accertamento in proposito redatto in data 16/10/2020 (cfr. **ALLEGATO D.6**);

TENUTO CONTO CHE:

- il DLgs. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, all'art.163, prevede quanto segue:
 - 1) *In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il*



soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

- 2) *L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.*
- 3) *Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.*

- ai sensi del summenzionato art.163 comma 4 del D. Lgs.n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, il Responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente deve trasmettere alla stazione appaltante la perizia giustificativa dei lavori da eseguire in somma urgenza unitamente al verbale di somma urgenza, affinché la stessa provveda alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori stessi;

ATTESO CHE:

- nella fattispecie, è nell'INTERESSE PUBBLICO perseguire entro il più breve tempo possibile le giuste condizioni per la tutela ambientale e per la salvaguardia della salute umana presso il sito interessato dall'evento accidentale in argomento, quest'ultimo – per sua natura – totalmente imprevedibile a priori;
- del resto, nel caso specifico, le azioni di messa in sicurezza intraprese mirano proprio ad evitare gravi danni all'ambiente – e di conseguenza per la salute umana – oltre che condizioni di pericolo per la sicurezza fisica e la salute delle persone che altrimenti, laddove venissero di fatto a verificarsi, non potrebbero poi trovare facili ed efficaci azioni di rimedio;
- ricorrono quindi di fatto, nella circostanza di cui trattasi, il pericolo per la pubblica e privata incolumità, ovvero le condizioni della somma urgenza ai sensi del precitato art.163 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.;
- nell'individuazione dell'operatore economico da coinvolgere per il predetto intervento di somma urgenza, si è tenuto conto degli aspetti posti a fondamento dell'attività della pubblica amministrazione, in particolare:
 - o TEMPESTIVITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA (per l'esecuzione delle prestazioni con la massima tempestività, veniva direttamente coinvolto – per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – un'impresa locale che, di riconosciuta qualificazione professionale idonea, risultava comunque disponibile ad intervenire nell'immediato, ciò pur sempre



- nel rispetto del cosiddetto principio di rotazione degli operatori economici);
- **ECONOMICITA'** (il coinvolgimento dell'operatore economico come sopra avvenuto si basa su un consistente sconto in ribasso rispetto alle stime condotte da questo Ufficio, peraltro proprio la tempestività di intervento impediva l'evoluzione dei danni già verificatisi sino ad uno stadio più avanzato e quindi con conseguente necessità di ben più onerose operazioni di ripristino in sicurezza dei luoghi);
 - **TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'** (l'operatore economico summenzionato veniva selezionato nel rispetto del cosiddetto principio di rotazione dei soggetti affidatari per conto di questo Ente, oltre che secondo principi di adeguata professionalità e comprovate esperienze specifiche);
- **VISTA** la Legge n. 84/1994 in materia portuale così come da ultimo modificata ed integrata;
- **VISTO** il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario in corso di questa Autorità;
- **VISTO**, in proposito, il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui in particolare l'art. 163 concernente i lavori di somma urgenza;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
PROPONE:**

1. di prendere atto di quanto dichiarato nel Verbale di somma urgenza redatto in data 22/09/2020 ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. da parte del sottoscritto Dirigente Tecnico di questa Autorità ai fini della messa in sicurezza del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona a seguito di un evento accidentale con incendio;
2. di approvare la perizia tecnica riguardante le prestazioni di somma urgenza finalizzate all'intervento di messa in sicurezza dovuto a seguito dell'evento di cui al precedente punto 1;
3. di affidare i lavori relativi all'intervento di somma urgenza di cui alla perizia tecnica citata al precedente art. 2 al raggruppamento temporaneo di imprese "Newland s.r.l. (capogruppo mandataria) – Pavoni Rossano s.r.l. (mandante)", di cui la mandataria "Newland s.r.l." avente sede a Jesi (An) in via Marche civ. 1/e-1/f-1/g, ciò per il complessivo compenso a misura pari all'importo di € 196.928,76 al netto dello sconto in ribasso al 41,50% offerto dal raggruppamento medesimo, ivi inclusi €10.078,29 quali oneri per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori;
4. di autorizzare ai fini dell'intervento di cui al precedente punto 2. la complessiva spesa per l'importo di € 220.000,00, di cui € 196.928,76 per lavori nonché oneri per la sicurezza ed € 23.071,24 quali somme a disposizione della stazione appaltante per connesse prestazioni in economia, oneri tecnici e varie, il tutto come da quadro economico generale allegato al presente documento istruttorio (cfr. **ALLEGATO D.7**);
5. di dare copertura finanziaria alla complessiva spesa di cui al precedente punto 4, la stessa non imponibile di I.V.A. ex art. 9 – 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.,



attraverso le risorse del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario in corso di questa Autorità di Sistema Portuale alla relativa voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi";

6. di conferire al Dirigente Tecnico di questa Autorità le funzioni di Responsabile unico del procedimento amministrativo ai fini dell'intervento di cui al precedente punto 2., ciò ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata ed integrata nonché del D. Lgs. n. 50/20016 così come da ultimo modificato ed integrato, ivi incluse le incombenze del Responsabile dei lavori ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii.;
7. di dare mandato al competente Responsabile del procedimento di perfezionare, nei termini di legge e nei limiti della copertura finanziaria di cui al precedente art. 4, gli accordi contrattuali con gli operatori economici coinvolti ai fini dell'intervento di cui al precedente punto 2., operando quindi spese nei limiti di legge e della complessiva spesa di cui al precedente punto 4.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Gianluca Pellegrini)

Codice pratica 20000501